



CITTÀ DI NOVARA

Deliberazione N° 22 del 24/04/2024

Proposta N° 30 del 11/04/2024

OGGETTO

TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventiquattro, mese di Aprile, il giorno ventiquattro, alle ore 09:20, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Pierluisa Vimercati.

All'inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro	Freguglia Flavio	Pasquini Arduino
Allegra Emanuela	Gagliardi Pietro	Picozzi Gaetano
Astolfi Maria Luisa	Gambacorta Marco	Pirovano Rossano
Baroni Piergiacomo	Gigantino Mauro	Piscitelli Umberto
Brustia Edoardo	Graziosi Valentina	Prestinicola Gian Maria
Caressa Franco	Iacopino Mario	Ragno Michele
Colli Vignarelli Mattia	Iodice Annaclara	Renna Laucello Nobile Francesco
Crivelli Andrea	Napoli Tiziana	Ricca Francesca
Esempio Camillo	Pace Barbara	Romano Ezio
Fonzo Nicola	Paladini Sara	Spilinga Cinzia
Franzoni Elisabetta	Palmieri Pietro	Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :

IODICE, PACE, PISCITELLI E RICCA.

Consiglieri presenti N. **29**

Consiglieri assenti N. **4**

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

ARMIENTI, DE GRANDIS, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA, ZOCCALI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 22 OGGETTO: **TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO**

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 5 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Moscatelli ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore Moscatelli, intervengono i consiglieri Pirovano, Spilinga, Allegra, Colli Vignarelli, Iacopino, Fonzo ed ancora l'Assessore Moscatelli per chiarimenti.

Durante la discussione entra il consigliere Piscitelli ed esce il consigliere Gigantino; i consiglieri presenti sono n. 29;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2023 e s.m.i. è stato approvato il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- con il D.M. 25 luglio 2023 sono stati aggiornati i principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali da adottarsi entro il 31 dicembre 2023;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 15/03/2024;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies Decreto-Legge 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 (come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019) recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Introduzione da parte di ARERA delle componenti perequative UR1 e UR2.

L'art. 2 comma 7 della Legge n. 60/2022 prevede: “*Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013”.*

con Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono state istituite le componenti perequative unitarie UR1 e UR2, variabili di anno in anno, e destinate a finanziare i costi della raccolta dei rifiuti pescati e le agevolazioni per eventi calamitosi, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Per l'anno 2024 sono stati determinati i seguenti importi:

- UR1 2024 €0,10 - contributo perequativo nazionale per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- UR2 2024 €1,50 - contributo perequativo nazionale per la copertura costi delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

UR1 e UR2 saranno applicati in proporzione al periodo di occupazione degli immobili, in coerenza con l'art.18 del Regolamento TARI, e l'importo dovuto sarà addebitato al 50% sulla prima rata TARI ed al 50% sulla seconda rata TARI.

Gli adempimenti a carico dei soggetti del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani sono i seguenti:

- il Comune emette gli avvisi di pagamento TARI dell'anno *a*, maggiorati delle predette componenti;
- entro il 30 ottobre dell'annualità di riferimento il gestore del servizio raccolta rifiuti può presentare istanza all'Ente Territorialmente competente per il riconoscimento dell'importo relativo ai costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti pescati e volontariamente raccolti (CSMa);
- entro il 30 novembre dell'anno l'Ente Territorialmente competente trasmette al Comune l'importo dei predetti costi validato;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Comune comunica CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) l'importo delle componenti UR1, UR2, nonché gli importi dei costi validati;
- entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno *successivo* il Comune versa (riceve) a (da) CSEA gli importi UR1 e UR2, se positivi (negativi);
- entro il 30 giugno dell'anno successivo il Comune di Novara versa al gestore del servizio rifiuti l'importo delle componenti ricevute da CSEA;

per il riversamento delle componenti UR1 e UR2 CSEA ha istituito i seguenti Conti:

- Conto UR1 - Conto per la Gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, alimentato dalla componente UR1;
- Conto UR2 - Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, alimentato dalla componente UR2.

I valori CSMa e le componenti UR1 e UR2 non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Applicazione delle riduzioni raccolta puntuale sperimentale.

- Nel 2023, i quartieri interessati per 12 mesi dalla modalità di raccolta puntuale sperimentale dei rifiuti urbani sono stati Pernate, Sud/Torrion Quartara, Lumellogno/Ovest
- il Consorzio di Bacino Basso Novarese, con nota Prot. n. 30780 dell'11/03/2024, ha comunicato che la predetta modalità di raccolta ha prodotto risparmi di spesa nell'anno 2023 pari a:
 - ✓ €19.047,00 IVA inclusa per il quartiere di Pernate
 - ✓ €57.651,00 IVA inclusa per il quartiere Sud/Torrion Quartara;

- ✓ €54.395,00 IVA inclusa per i quartieri Lumellogno e Ovest;
- tali risparmi, rapportati alla TARI dovuta nell'anno 2023 (per il quartiere Pernate pari ad € 904.983,46; per il quartiere Sud/Torrion Quartara pari ad € 1.581.429,00; per i quartieri Lumellogno e Ovest pari ad €2.296.946,00), corrispondono ad una riduzione del 2,10 % per Pernate, del 3,65 % per Sud/Torrion Quartara, del 2,37 % per Lumellogno e Ovest);

RITENUTO, pertanto, di riconoscere le riduzioni raccolta puntuale sperimentale di cui all'art. 21 del Regolamento TARI a favore dei titolari di utenze domestiche (Categorie 01 e 02) da applicare sulla TARI 2024, al netto della quota di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, come segue:

- 2,10 % per Pernate
- 3,65 % per Sud/Torrion Quartara
- 2,37 % per Lumellogno e Ovest

Determinazione delle tariffe del tributo.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- che il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36
- che la determinazione dei costi del servizio fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e dalla successiva Delibera ARERA 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e in ogni caso alle disposizioni legislative, regolamentari o di autorità di regolazione nel tempo vigenti;
- con nota Prot. 44286 del 10/04/2024 il Consorzio di Area Vasta Basso Novarese ha trasmesso allo scrivente ente l'aggiornamento per il periodo regolatorio 2024-2025 del PEF 2022-2025, che è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/04/2024;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 1996 e vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l'impianto tariffario TARES adottato con deliberazione C.C. n. 54 del 30 settembre 2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013, poi confermato dalle deliberazioni annuali di approvazione delle tariffe TARI di cui alla Legge 147/2013 fino al 31/12/2023;
- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, ovvero della transizione verso la tariffa di cui all'art. 1, c. 651 della legge 147/2013 e DPR n. 158/1999, mantenere l'impianto tariffario vigente anche per l'anno 2024;
- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;

DATO ATTO che:

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2024 tiene in considerazione l'importo dei costi efficienti determinati sulla base della metodologia ARERA per un importo di € 21.427.120,00 come risultante dal Piano Finanziario 2024 (PEF) approvato dalla sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale;
- i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti risultanti dal PEF, (tenuto conto delle necessarie detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 per un complessivo importo di € 1.018.147,00) la cui copertura deve essere assicurata dal gettito del tributo ammontano quindi ad un importo pari ad € 20.408.973,00;
- sulla base delle attuali risultanze del ruolo TARI 2024 la necessità di copertura del complessivo costo pari ad € 20.408.973,00 comporta un incremento percentuale delle tariffe vigenti nella misura del 3,0 %;

RITENUTO di

- determinare le scadenze di pagamento del tributo TARI anno 2024 ruolo principale al 17 giugno e 16 dicembre 2024;

- determinare la scadenza di pagamento del tributo TARI anno 2024 ruolo suppletivo al 30 aprile 2025;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Politiche Fiscali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 22/04/2024;

Con 20 voti favorevoli e 9 contrari (*i consiglieri Baroni, Pirovano, Colli Vignarelli, Iacopino, Renna Laucello Nobile, Allegra, Fonzo, Spilinga e Paladini*), resi mediante sistema elettronico dai 29 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che alla TARI 2024 devono essere applicate le componenti perequative UR1 e UR2 previste dalla Deliberazione di ARERA 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”.

DI APPROVARE le riduzioni raccolta puntuale sperimentale di cui all'art. 21 del Regolamento TARI a favore dei titolari di utenze domestiche (Categorie 01 e 02), da applicare sulla TARI 2024 al netto della quota di Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, come segue:

- 2,10 % per Pernate
- 3,65 % per Sud/Torrion Quartara
- 2,37 % per Lumelloigno e Ovest

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 la cui copertura deve essere assicurata dal gettito del tributo ammontano quindi ad un importo pari ad €20.408.973,00, così come risultante dal Piano Finanziario (PEF) 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/04/2024;

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti risultanti dal PEF comporta un incremento percentuale delle tariffe vigenti nella misura del 3,0 %;

DI DETERMINARE le tariffe anno 2024 della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche come indicate nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento comunale di disciplina della TARI, la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato al presente provvedimento, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DI DARE ATTO che sull'importo della tassa si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Novara (Decreto Pres. n. 138 del 15/09/2023).

DI APPROVARE le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2024:

- 17 giugno 2024 per il versamento della prima rata d'acconto pari al 50%, calcolata in base alle tariffe TARI del 2023;
- 16 dicembre 2024 per il versamento della rata a saldo/conguaglio, calcolata in base alle tariffe TARI del 2024;
- 30 aprile 2025 per i contribuenti compresi nella lista suppletiva TARI 2024.

DI DARE MANDATO al Settore Politiche Fiscali di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, mediante inserimento della deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" ed alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata.

Esce il consigliere Picozzi; i consiglieri presenti sono n. 28

Con successiva votazione, a voti unanimi resi mediante sistema elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pierluisa Vimercati

(atto sottoscritto digitalmente)